



Circolare informativa per la clientela
n. 26/2011 del 22 settembre 2011

MANOVRA di FERRAGOSTO
NOVITÀ del D.L. 138/2011,
convertito dalla L. 148/2011

In questa Circolare

- 1. Novità in materia di Iva**
- 2. Novità in materia di imposte dirette**
- 3. Lotta all'evasione**
- 4. Disposizioni varie**

Dopo gli interventi di urgenza del **D.L. 70/2011** (cd. Decreto sviluppo) e il **D.L. 98/2011** (cd. Manovra economica 2011), convertiti in legge a metà luglio, il Governo – nel pieno della crisi dei mercati borsistici – interviene nuovamente con un altro decreto, che noi definiamo Manovra di Ferragosto.

Si tratta del **D.L. 13.8.2011, n. 138** (G.U. 13.8.2011, n. 188), in vigore il giorno stesso, convertito dopo numerose modifiche, nella L. 14.9.2011, n. 148 (G.U. 16.9.2011, n. 216), recante «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari*», **in vigore dal 17.9.2011**.

Con il presente contributo diamo conto dei principali contenuti di carattere fiscale introdotti con la Manovra di Ferragosto, premettendo che l'art. 1, co. 6, D.L. 138/2011, modificando quanto previsto nel decreto convertito in legge solo un mese prima (art. 40, co. 1-ter e 1-quater, D.L. 98/2011), anticipa di un anno la **riduzione** (nella misura del 5% dal 2012 e del 20% dal 2013) **delle agevolazioni fiscali** se non si procederà per tempo alla riforma fiscale (entro il 30.9.2012).

Lo scopo è di garantire il pareggio di bilancio.

1. NOVITÀ in MATERIA di IVA	
<p>ALIQUOTA IVA ORDINARIA (art. 2, co. da 2-bis a 2-quater, D.L. 138/2011)</p>	<p>Dalle operazioni effettuate dal 17.9.2011 l'aliquota ordinaria dell'Iva è applicata nella misura del 21%. Invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%, nonché le percentuali di compensazione utilizzabili nel settore agricolo. Per le operazioni ad esigibilità differita (es. operazioni con lo Stato e altri enti pubblici di cui al co. 5, art. 6, D.P.R. 633/1972, ma anche quelle effettuate dai soggetti che adottano il regime Iva per cassa di cui all'art. 7, D.L. 185/2008) è ammesso il mantenimento dell'aliquota Iva al 20% alla duplice condizione dell'avvenuta emissione e registrazione della fattura entro il giorno antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione. I commercianti al minuto e soggetti ad essi assimilati, che sono esonerati dall'emissione della fattura, determinano l'Iva dovuta con il metodo matematico dello scorporo, essendo abrogato il metodo forfetario delle percentuali di scorporo.</p>
<p>DEPOSITI IVA (art. 2, co. 36-vicies quater, D.L. 138/2011)</p>	<p>Viene introdotta nel co. 6 dell'art. 50-bis, D.L. 331/1993 una norma restrittiva per l'estrazione dei beni dai depositi Iva, prevedendo che l'estrazione dei beni da un deposito Iva sarà consentita solo ai soggetti passivi di imposta che risultino iscritti dal almeno un anno alla Camera di Commercio, che dimostrino un'effettiva operatività e che attestino la regolarità dei versamenti Iva. Le modalità operative di tali dimostrazioni saranno recate in un provvedimento attuativo da emanarsi da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>STABILIMENTI BALNEARI (art. 2, co. 36-vicies, D.L. 138/2011)</p>	<p>Viene abrogata la disposizione (art. 2, co. 1, lett. rr), D.P.R. 21.12.1996, n. 696) che concedeva ai titolari di stabilimenti balneari in concessione di non emettere scontrino o ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi (ingresso, lettino, ombrellone, ecc.) rese sul litorale demaniale. Di fatto, tali soggetti vengono parificati a qualsiasi altro operatore economico e saranno obbligati, pertanto, al rilascio della certificazione fiscale (ricevuta fiscale o scontrino fiscale o fattura). L'obbligo, che va ad aggiungersi a quello già previsto per le attività di somministrazione di cibi e bevande presso gli stabilimenti, scatta dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.</p>
<p>OMESSA FATTURAZIONE dei PROFESSIONISTI</p>	<p>Se a carico di soggetti iscritti in albi ovvero in ordini professionali, nel corso di un quinquennio, vengono contestate quattro distinte violazioni – compiute in giorni diversi – dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi</p>

<p>(art. 2, co. 5, D.L. 138/2011)</p>	<p>(emissione della fattura, ad esempio), viene disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine da tre giorni a un mese (aumentata da quindici giorni a sei mesi in caso di recidiva) (nuovi co. 2-sexies e 2-septies, art. 12, D.Lgs. 471/1997). La sanzione accessoria è disposta in ogni caso e, quindi, anche in deroga al principio contenuto nell'art. 16, co. 3, ultimo periodo, D.Lgs. 471/1997 secondo cui non può essere irrogata la sanzione accessoria nel caso di definizione agevolata. Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la predetta sanzione accessoria è disposta nei confronti di tutti gli associati. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo e gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito Internet. A tal fine è, pertanto, introdotto l'obbligo di comunicare gli atti di sospensione ai predetti soggetti.</p>
<h2>2. NOVITÀ in MATERIA di IMPOSTE DIRETTE</h2>	
<p>RENDITE FINANZIARIE (art. 2, co. 6-34, D.L. 138/2011)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 10px;"></div>	<p>È stato effettuato un riordino delle aliquote delle rendite finanziarie (ritenute e imposte sostitutive), pur rimanendo invariati taluni principi cardine del sistema, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la preferenza della tassazione a titolo definitivo mediante ritenute a titolo definitivo o ritenute sostitutive prelevate dagli intermediari; • la tassazione del reddito percepito, relegando quello maturato al solo regime del risparmio gestito; • la non compensabilità dei redditi di capitale (dividendi, interessi, proventi dalle polizze vita, dei fondi comuni d'investimento, dei pronti contro termine, nei prestiti titoli, ecc.) con le minusvalenze classificate tra i «redditi diversi». <p>Dall'1.1.2012 l'aliquota base delle rendite finanziarie applicabile ai redditi percepiti dalle persone fisiche (derivanti da partecipazioni possedute al di fuori dell'attività d'impresa), ⁽¹⁾ dagli enti non commerciali, dalle società semplici e dai trust viene fissata al 20%. Quella del 12,5% si applica sui titoli di Stato ed equiparati. L'aumento dell'aliquota al 20% comporta un aggravio per i contribuenti, dal momento che la maggior parte delle ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e sulle plusvalenze era applicabile nella misura del 12,5%. Solo la tassazione sugli interessi dei conti correnti bancari e postali, dei depositi di risparmio e dei certificati di deposito subisce una riduzione, passando dal 27% al 20%.</p> <p>L'aumento riguarda le imposte dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sui redditi di capitale di cui all'art. 44, D.P.R. 917/1986: interessi su mutui, depositi e conti correnti (precedentemente assoggettati ad aliquota del 27%), gli interessi su obbligazioni e titoli similari, le rendite e le prestazioni annue perpetue, i dividendi, i proventi da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, i proventi da mutuo di titoli garantito, i redditi derivanti dai contratti di capitalizzazione; • sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, co. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), D.P.R. 917/1986 (es. plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate in società italiane o estere, residenti in Paesi white list, o black list, se quotate; le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, di metalli preziosi, e di quote di fondi comuni; i proventi degli strumenti derivati, ecc.). <p>Invariato il quadro di tassazione su utili e le plusvalenze relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • partecipazioni qualificate e redditi ad essi assimilati detenute dalle persone fisiche residenti, secondo cui il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (o del 100% se la società emittente è in un Paese black list, salvo interpello disapplicativo. In questi casi la ritenuta è applicata a titolo di acconto. Tale tassazione

	<p>si applica anche in presenza di partecipazioni «indirette» nelle dette società. Se, invece, i titoli sono quotati, sui dividendi provenienti da partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi black list si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 20%);</p> <ul style="list-style-type: none"> • dividendi distribuiti a soggetti non residenti, che sono assoggettati alla ritenuta «in uscita» con l'aliquota del 20% o con quella inferiore eventualmente stabilita nelle convenzioni contro le doppie imposizioni; • partecipazioni non qualificate detenute in società black list non negoziate in mercati regolamentari, tassate integralmente, salvo interpello disapplicativo; • interessi su finanziamenti (art. 26, ultimo comma, D.P.R. 600/1973) percepiti da residenti, tassati integralmente; • utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati Ue o Stati See (art. 27, co. 3-ter, D.P.R. 600/1973), soggetti alla ritenute dell'1,375%; • partecipazioni che generano redditi cui spetta l'esenzione in conformità a quanto previsto dalla Direttiva «madi-figlie». <p>Quanto alla decorrenza, si distingue fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti in regime di risparmio gestito (tassazione con aliquota del 12,5% per la parte maturata – come nel caso del rateo di cedola o scarto di emissione – entro il 2011 e del 20% per la parte maturata dal 2012); • soggetti in regime di risparmio amministrato o in regime di dichiarazione (per i titoli bancari, titoli esteri e quelli di società italiane quotate, nonché ai proventi delle polizze vita, occorre aver riguardo alla parte maturata nel 2011 e a quella maturata successivamente, mentre per gli altri titoli si avrà riguardo alla scadenza della cedola, rilevando come spartiacque la data del 31.12.2011. Per i dividendi occorre aver riguardo alla data in cui l'utile è percepito. La nuova aliquota riguarderà, quindi, anche agli utili prodotti prima del 2012 e accantonati in riserva). <p>Con riferimento alle plusvalenze, l'aliquota del 20% sarà applicabile alle cessioni di partecipazioni realizzate dopo l'1.1.2012 a titolo oneroso o per il rimborso/scadenza del titolo.</p> <p>La plusvalenza si intende realizzata al momento in cui è avvenuta sia la cessione a titolo oneroso (o il rimborso del titolo o la scadenza del contratto) sia l'incasso del corrispettivo.</p> <p>Il D.L. ha previsto un regime transitorio al fine di evitare che siano soggette alla maggiore imposta del 20% anche le plusvalenze maturate prima dell'1.1.2012.</p> <p>È, infatti, possibile allineare i valori fiscali delle attività finanziarie detenute nell'ordinario regime della dichiarazione o in regime di risparmio amministrato (per i titoli immessi in un regime di risparmio gestito il riallineamento non è necessario, dal momento che tale regime prevede una tassazione sul maturato) pagando un'imposta sostitutiva del 12,5% sulla plusvalenza latente maturata al 31.12.2011.</p> <p>La rivalutazione ha efficacia solo se effettuata su tutti i titoli di proprietà dell'investitore in regime di dichiarazione e su tutti i titoli inclusi in ciascun rapporto di gestione. Inoltre, dovrà essere riallineato anche il valore delle quote di fondi comuni italiani ed esteri europei e dello Spazio economico europeo.</p>
<p>CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ (art. 2, co. 1 e 2, D.L. 138/2011)</p>	<p>Dall'1.1.2011 al 31.12.2013 (con possibilità di proroga con D.P.C.M., fino al raggiungimento del pareggio di bilancio) chi percepisce un reddito complessivo lordo superiore a 300mila euro pagherà un contributo di solidarietà (sulla parte eccedente i 300mila) del 3%. Tale contributo sarà deducibile dal reddito Irpef.</p> <p>Per le regole tecniche si dovrà attendere un decreto del Mef, da emanare entro il 30.10.2011.</p> <p>Rimane in vigore il contributo stabilito in precedenza per dipendenti</p>

	pubblici e pensionati.
<p>AUMENTO delle ADDIZIONALI IRPEF (art. 1, co. 10 e 11, D.L. 138/2011)</p>	<p>Dal 2012 le autonomie regionali e comunali potranno aumentare la misura del prelievo. Il tutto in anticipo di un anno rispetto a quanto previsto e senza dover attendere il decreto ministeriale.</p> <p>In particolare, la Manovra di Ferragosto consente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai Comuni di aumentare dal 2012 (con delibera da pubblicare sul sito delle Finanze entro il 31.12.2011) l'addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% (art. 1, co. 3, D.Lgs. 360/1998). Sarà possibile anche introdurre detrazioni e agevolazioni (soglie di esenzione unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e non in relazione ad altre condizioni, come la composizione del nucleo familiare), nonché la modulazione delle aliquote differenziate per scaglioni corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; • alle Regioni di aumentare, sempre dal 2012 (in anticipo rispetto al 2013 originariamente previsto), l'addizionale regionale all'Irpef fino all'1,4% (l'aliquota base è dello 0,9%). <p>L'art. 6, D.Lgs. 68/2011, relativo all'attuazione del federalismo regionale, differiva al 2013 la facoltà di aumentare il prelievo regionale. Resta posticipato al 2013 il potere di differenziare le aliquote e di introdurre detrazioni e agevolazioni.</p>
<p>ROBIN TAX (art. 7, D.L. 138/2011)</p>	<p>Viene elevata di 4 punti percentuali (dal 6,5% al 10,5%) l'addizionale Ires delle società operanti nel settore petrolifero (cd. Robin Hood Tax).</p> <p>L'aumento vale per il triennio 2011-2013 (precisamente, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2010).</p> <p>Viene però anche ampliato, ma questa volta con una disposizione a regime, l'ambito soggettivo, includendo nuovi settore cui si applica l'addizionale: si tratta delle imprese che operano nel settore della trasmissione, del dispacciamento e della distribuzione dell'energia elettrica e della distribuzione del gas naturale.</p> <p>Inoltre, scompare l'esenzione dall'addizionale per i soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.</p> <p>Ridotto anche il limite di esonero per le PMI: dal 2011 sono soggette all'addizionale Ires le imprese che conseguono nel periodo d'imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro (i limiti indicati devono essere superati congiuntamente). In precedenza l'esonero era previsto per le imprese che avevano conseguito ricavi, nel periodo d'imposta precedente, non superiore a 25 milioni di euro.</p> <p>La norma prevede specificatamente che l'aumento dei settori che devono pagare l'addizionale Ires, i nuovi limiti dimensionali e l'incremento dell'aliquota «<i>non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto di imposta dovuto</i>» per il 2011.</p> <p>Confermato il divieto di trasferire l'onere sui prezzi e tariffe al consumo per tutte le società interessate.</p>
<p>SOCIETÀ di COMODO (art. 2, co. da 36-quinquies a co. 36-novies, D.L. 138/2011)</p>	<p>Per contrastare il fenomeno dell'intestazione di beni usati da persone fisiche a società, viene aumentata l'aliquota Ires sul reddito delle società non operative del 10,5%, applicato (in aggiunta all'aliquota ordinaria del 27,5%) sul reddito minimo delle società di comodo.</p> <p>Le nuove disposizioni, inoltre, inseriscono una «presunzione d'inoperatività» per tutte le società che per tre esercizi consecutivi dichiarano una perdita (vedi oltre).</p> <p>Quanto all'aumento dell'aliquota Ires, la norma prevede che questa si applichi dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione (2012, per i soggetti con</p>

	<p>esercizio coincidente con l'anno solare).</p> <p>Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la nuova disciplina.</p> <p>Per evitare che i soggetti interessati sfuggano all'innalzamento dell'aliquota Ires, sono prese particolari disposizioni per coloro che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se la società di comodo ha optato quale partecipata, deve assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione, provvedendo al relativo versamento; • se la società di comodo ha optato quale partecipante, deve assoggettare il proprio reddito imponibile alla maggiorazione, senza tener conto del reddito imputato dalla partecipata. <p>Analoghe disposizioni sono prese in ipotesi di adesione al consolidato fiscale.</p>
<p>SOCIETÀ in PERDITA (art. 2, da co. 36-decies a co. 36-duodecies, D.L. 138/2011)</p>	<p>Vengono considerate società di comodo, pur non ricorrendo tutti i presupposti previsti dall'art. 30, L. 724/1994, le società che, alternativamente, presentano dichiarazioni con perdite fiscali per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tre periodi d'imposta consecutivi; • due periodi d'imposta, oltre ad un periodo d'imposta in cui abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società di comodo. <p>La nuova presunzione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione (2012, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).</p> <p>Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la nuova disciplina.</p>
<p>SOCIETÀ COOPERATIVE (art. 2, co. da 36-bis a 36-quater, D.L. 138/2011)</p>	<p>Due le novità per le società cooperative a mutualità prevalente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tassazione della riserva obbligatoria: il 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva obbligatoria dovranno essere soggetti a tassazione; • aumento delle percentuali minime di tassazione dell'utile: le percentuali minime di tassazione dell'utile passeranno al 40% per le cooperative diverse da quelle agricole e della piccola pesca ed al 65% per le cooperative di consumo. Invariata la quota di utili (20%) per le cooperative agricole e per le cooperative della piccola pesca e relativi consorzi. <p>Il co. 36-quater dell'art. 2, D.L. 138/2011 prevede che l'inasprimento della tassazione di cui al co. 36-bis sia applicato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Quindi le società cooperative che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare applicheranno le nuove regole dal 2012, periodo d'imposta per il quale gli acconti sono dovuti assumendo, «<i>quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-bis (...)</i>».</p>
<p>DETRAZIONE IRPEF del 36% e del 55% (art. 2, co. 12-bis, D.L. 138/2011)</p>	<p>Coloro che hanno sostenuto o sosterranno spese per il recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione Irpef del 36% delle spese stesse (con il limite di euro 48.000 per ogni immobile) possono decidere se trasferire o meno all'acquirente il diritto di usufruire della detrazione delle rate annuali non ancora godute (attualmente il beneficio si trasferisce automaticamente all'acquirente).</p> <p>La novità si applica anche per la detrazione del 55% per le spese relative al risparmio energetico, dato che si fa riferimento alle regole previste per il 36%.</p> <p>Quanto alla decorrenza, la novità si applica ai trasferimenti immobiliari avvenuti dal 2011, anche se prima dell'entrata in vigore della legge di</p>

	<p>conversione.</p> <p>Il venditore, quindi, mantiene il diritto all'agevolazione fiscale sulle rate rimanenti, salvo che non siano riportate nel rogito specifiche clausole in materia.</p>
<h3>3. LOTTA all'EVASIONE</h3>	
<p>INDAGINI FINANZIARIE (art. 2, co. 36-undevicies, D.L. 138/2011)</p>	<p>Sono eliminate le precedenti restrizioni relative all'utilizzo dei dati provenienti dagli intermediari finanziari. Ora il Fisco ha maggiori poteri, in quanto può elaborare liste di contribuenti da accertare sulla base delle sole operazioni finanziarie compiute (tipologie di rapporti finanziari intrattenuti e operazioni effettuate).</p>
<p>PARTECIPAZIONE dei COMUNI alla LOTTA all'EVASIONE (art. 1, da co. 12-bis a co. 12-quater, D.L. 138/2011)</p>	<p>Al fine di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota delle maggiori entrate fiscali derivanti dalla partecipazione diretta degli enti locali all'attività di accertamento e controllo su tributi erariali (di cui all'art. 2, co. 10, lett. b), D.Lgs. 14.3.2011, n. 23) è elevata al 100% (la precedente misura di compartecipazione era fissata al 50%). L'incremento spetta a condizione che entro il 31.12.2011 siano costituiti i Consigli tributari.⁽²⁾</p> <p>Infine, i Comuni potranno pubblicare sul proprio sito Internet i dati aggregati delle dichiarazioni dei redditi di talune categorie di contribuenti.⁽³⁾</p>
<p>STUDI di SETTORE (art. 2, co. 35, D.L. 138/2011)</p>	<p>Dopo gli interventi della Manovra economica (D.L. 98/2011), anche il D.L. 138/2011 interviene sugli studi di settore. Viene disposto che l'inibizione – introdotta nella Legge finanziaria 2007 nell'art. 10, co. 4-bis, L. 146/1998 – dagli accertamenti analitico-induttivi, basati su presunzioni semplici, fino al 40% dei ricavi dichiarati (con il limite massimo di 50.000 euro) si consegue se il contribuente risulta congruo – anche a seguito di adeguamento in dichiarazione – rispetto alle risultanze di Gerico anche per l'anno precedente. In pratica la congruità matura in due anni.</p> <p>Si ricorda che l'inibizione dagli accertamenti (solo, però, quelli analitico-induttivi basati su presunzioni semplici) presuppone che le risultanze da Unico non siano viziate da irregolarità che comportino l'applicazione delle sanzioni per la non corretta indicazione dei dati degli studi.</p>
<p>BENI d'IMPRESA in USO ai SOCI o FAMILIARI (art. 2, da co. 36-terdecies a co. 36-duodevicies, D.L. 138/2011)</p>	<p>Per contrastare la pratica elusiva consistente nell'intestazione societaria di beni riconducibili a persone fisiche, viene stabilito che se il corrispettivo annuo stabilito per il godimento (affitti, canoni, ecc.) di beni dell'impresa da parte di soci o familiari dell'imprenditore è inferiore al relativo valore di mercato, la differenza costituisce reddito per gli utilizzatori (reddito diverso). Inoltre, i costi di gestione relativi a questi beni non sono deducibili dall'impresa o dalla società.</p> <p>I dati relativi a questi contratti (bene della società o dell'impresa in godimento a soci o familiari dell'imprenditore) devono essere (pena sanzione del 30% della differenza) comunicati all'Agenzia delle Entrate, che effettuerà controlli sistematici sulla posizione fiscale degli utilizzatori.</p> <p>Infine, se l'acquisto da parte della società avviene con fondi provenienti dal socio, quest'ultimo sarà accertabile sinteticamente tenendo conto anche dei finanziamenti o della capitalizzazione della società.</p> <p>Quanto alla decorrenza, è previsto che le nuove disposizioni siano in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè, in caso di periodo coincidente con l'anno solare, dal 2012).</p> <p>In sede di determinazione degli acconti per tale anno si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata facendo concorrere la detta differenza al reddito del socio o familiare nonché non deducendo il costo dal reddito della società o dell'imprenditore.</p>

<p>REATI FISCALI (art. 2, co. 36-vicies semel e co. 36-vicies bis, D.L. 138/2011)</p>	<p>Oltre alla fissazione di soglie di punibilità penale (cd. manette per gli evasori) più basse per i reati tributari, è fissato un limite di evasione al superamento del quale non è possibile usufruire della sospensione condizionale della pena.</p> <p>In particolare, per i reati di omesso versamento dell'Iva, di ritenute certificate e di indebita compensazione, la sospensione condizionale non si applica quando l'imposta evasa o non versata sarà pari a 3 milioni di euro, purché tale somma rappresenti almeno il 30% del volume d'affari.</p> <p>Per i reati tributari, inoltre, il termine di prescrizione sarà allungato di 1/3.</p> <p>Per quanto riguarda le nuove soglie di punibilità, al generale abbassamento delle soglie di rilevanza penale corrisponderà un ampliamento del numero delle condotte perseguibili.</p> <p>In particolare, per le fatture per operazioni inesistenti (sia per l'emissione sia per l'utilizzo in dichiarazione) viene abrogata l'attenuante che stabiliva la reclusione da sei mesi a due anni nel caso in cui fatture o altri documenti per operazioni inesistenti fossero stati inferiori a 154.937,07 euro.</p> <p>La conseguenza immediata è che scatterà sempre la sanzione base della reclusione da uno a sei anni a prescindere dall'importo delle false fatture.</p> <p>La dichiarazione fraudolenta realizzata mediante altri artifici, che finora si configurava quando congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'imposta evasa, con riferimento a una singola imposta, era superiore a 77.468,53 euro; • l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, era superiore al 5% di quelli dichiarati ovvero a 1.549.370,70 euro, <p>in conseguenza delle modifiche, scatterà per imposta evasa superiore a 30.000 euro e se l'ammontare complessivo degli elementi fittizi è superiore a 1 milione di euro.</p> <p>Anche le soglie della dichiarazione infedele vengono riviste decisamente al ribasso.</p> <p>L'imposta evasa, superiore a 103.291,38 euro, in futuro sarà di 50.000 euro, mentre l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, che oggi deve superare il 10% di quelli dichiarati ovvero 2.065.827,60 euro, in futuro dovrà superare i 2 milioni di euro.</p> <p>L'omessa presentazione della dichiarazione che si configura quando l'imposta evasa è superiore, in riferimento alle singole imposte, a 77.468,53 euro, in futuro scatterà con l'evasione di 30.000 euro.</p> <p>Infine, la prescrizione dei reati tributari, fatta eccezione per quelli di omesso versamento, di indebita compensazione e di sottrazione fraudolenta, si allunga in quanto il termine viene aumentato fino a un terzo.</p> <p>Ciò comporterà che in luogo degli attuali sei anni si passerà a otto e, in caso di interruzione, si giungerà fino a dieci anni.</p> <p>Va in ogni caso precisata la portata temporale dell'intervento: tutte le novità sui reati (sia sostanziali, sia procedurali) riguarderanno esclusivamente i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.</p>
<p>SANZIONI RIDOTTE in CASO di TRANSAZIONI «TRACCIATE» (art. 2, co. 36-vicies ter, D.L. 138/2011)</p>	<p>Fruiscono di una riduzione (alla metà) delle sanzioni per eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei redditi e dell'Iva (artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. 471/1997), le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali, congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante; • nelle dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e imposta sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari.

<p>CONDONI 2002: RECUPERO delle SOMME NON VERSATE (art. 2, co. 5-bis e 5-ter, D.L. 138/2011)</p>	<p>Visto l'elevato numero di «omessi versamenti» – da parte dei contribuenti che si sono avvalsi delle sanatorie fiscali del 2002 – sulle somme dovute per il condono 2002 da versarsi in forma rateizzata, Equitalia avvierà le azioni coattive nei confronti dei debitori, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare le somme residue maggiorate degli interessi maturati, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31.12.2011. In caso di inadempienza, inoltre, scatterà la sanzione del 50% e, in più, saranno oggetto di accertamento e controllo, entro il 31.12.2012, tutte le attività del contribuente (comprese quelle esercitate con partita Iva/codice fiscale differente dall'identificativo indicato nelle dichiarazioni relative al condono) relativamente alle annualità successive a quelle condonate, ancora accertabili. Per chi ha aderito al condono del 2002, i termini per gli accertamenti Iva pendenti al 31.12.2011 sono prorogati di un anno.</p>
<p>LIMITAZIONI all'USO del CONTANTE (art. 2, co. 4, D.L. 138/2011)</p>	<p>Sono introdotte ulteriori limitazioni all'uso del contante, prevedendo il divieto di trasferimento di denaro contante, salvo che tramite l'intervento di intermediari finanziari, per somme pari o superiori a 2.500 euro e l'obbligo di inserire in assegni bancari, postali e circolari dell'indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità. Stesso limite per il saldo dei libretti al portatore che devono essere chiusi o ridotti a detto importo entro il 30.9.2011. Invariate le regole per il money transfer.</p>
<p>4. DISPOSIZIONI VARIE</p>	
<p>IMPOSTA di BOLLO sui TRASFERIMENTI di DENARO (art. 2, co. 35-octies, D.L. 138/2011)</p>	<p>È istituita una nuova imposta di bollo dovuta per i trasferimenti di denaro verso Paesi extra-comunitari per il tramite di banche, agenzie di <i>money transfer</i> e agenti in attività finanziaria. L'importo è dovuto nella misura del 2% dell'importo trasferito (con un minimo di 3 euro). Esclusi dal prelievo i trasferimenti effettuati da cittadini Ue, verso Paesi Ue o effettuati da soggetti muniti di matricola Inps e codice fiscale.</p>
<p>CONTRIBUTO UNIFICATO (art. 2, co. 35-bis, D.L. 138/2011)</p>	<p>Ancora dei ritocchi al contributo unificato dopo che il D.L. 98/2011 lo aveva esteso alle liti tributarie. Viene previsto un aumento pari al 50% del contributo unificato dovuto in sede di ricorso qualora il difensore ometta l'indicazione della Pec, del fax ovvero del proprio codice fiscale. Esteso al ricorrente l'obbligo di indicare la Pec. Inoltre, la parte che, senza giustificato motivo, si rifiuta di partecipare al tentativo di conciliazione viene condannata al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.</p>
<p>RESTITUZIONE del «BONUS BEBÈ» (art. 6, co. 6-bis, D.L. 138/2011)</p>	<p>Coloro che hanno percepito indebitamente l'importo di 1.000 euro (previsto dalla L. 266/2005) per i bimbi nati o adottati nel 2005 e 2006 da genitori aventi un reddito familiare complessivo inferiore a 50.000 euro, non saranno sottoposti a sanzioni (penali e amministrative), purché restituiscano le somme entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. I procedimenti penali ed amministrativi avviati sono sospesi sino alla scadenza di tale termine e saranno estinti a fronte della restituzione della somma incassata senza possedere i requisiti (autocertificati) reddituali previsti.</p>

-
- ⁽¹⁾ *I dividendi percepiti dai soggetti Ires restano esclusi dalla formazione del reddito d'impresa nella misura del 95%. Inoltre, continua ad applicarsi la disciplina vigente per le partecipazioni, qualificate e non, possedute dalle persone fisiche e dalle società personali nell'ambito dell'attività d'impresa (concorrenza degli utili alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%).*
- ⁽²⁾ *Organo consultivo del Comune in materia fiscale, disciplinato dall'art. 44, co. 3, D.P.R. 600/1973.*
- ⁽³⁾ *La possibilità di pubblicare i dati delle singole dichiarazioni è stata esclusa dal Garante della Privacy sin dal 2008 (Prov. Garante della Privacy, 6.5.2008 – G.U. 8.5.2008, n. 107).*